



COMUNE DI ITTIRI

SETTORE SOCIO – ASSISTENZIALE CULTURALE E SCOLASTICO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE AL

REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE -“AGIUDU TORRAU”

In attuazione:

- della Legge regionale n. 18 del 02.08.2016 recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale “Agiudu torrau”, quale misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
- della D.G.R. n. 42/37 del 22.10.2019 approvata in via definitiva con D.G.R. n. 48/22 del 29.11.2019, con la quale la Regione ha approvato le Linee guida per il biennio 2019-2020 concernenti le modalità di attuazione del Reddito di inclusione Sociale;
- della propria Determinazione Settoriale n. 500 del 17/12/2019 con la quale sono state recepite le direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 48/22 del 29.11.2019, avviata la procedura per l'individuazione dei beneficiari del REIS per l'annualità 2019 e approvato il bando pubblico e lo schema di domanda;

SI RENDE NOTO CHE

dal **15/01/2020** al **28/02/2020**

sarà possibile presentare le domande di ammissione al
Reddito di Inclusione Sociale (REIS) – annualità 2019

1. Premessa

Con la misura regionale REIS (Reddito d'Inclusione Sociale), si intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art.6 della L.R. 18/2016. Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati al paragrafo 5 del presente documento.

2. Requisiti di accesso

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. (i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione. Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi).

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a € 9.360;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 35.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

2.1 Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI). Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

1. **Il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.**
2. **L'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:**
 - a) **l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;**
 - b) **l'istante è stato ammesso al Rdc.**

2.2 Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Nell'ambito della quota destinata ai sussidi, pari all'80% del finanziamento per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2019 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare, secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità

Numero componenti	Priorità 1 ISEE euro 0 – 3000	Priorità 2 ISEE euro 3001 – 6000	Priorità 3 ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi
	Importo annuale		
1	euro 3.300	euro 2.700	euro 1.200
2	euro 4.200	euro 3.600	euro 2.100
3	euro 5.100	euro 4.500	euro 3.000
4 e superiori a 4	euro 5.460	euro 4.860	euro 3.900

2.3 Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

3. La soglia minima di povertà regionale determinata dall'indice ISEE

La soglia di povertà è misurata dall'ISTAT con due indicatori: la soglia di povertà assoluta e quella relativa. Il superamento della soglia di povertà assoluta rappresenta obiettivo principale dell'intervento regionale; essa è data dalla spesa minima necessaria per acquisire i beni e servizi inseriti in un paniere che varia, per costruzione, in base alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del Comune di residenza.

4. Progetti personalizzati di inclusione attiva

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 5 del presente documento) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in dodici (12) mesi.

La Giunta regionale, anche per gli anni 2019 e 2020, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di concessione del REIS, prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.

2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'equipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.
3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il percorso di inclusione.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina. L'inserimento dei destinatari REIS in progetti d'inclusione attiva sarà assicurato anche dall'amministrazione regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del PO FSE 2014 – 2020 (es. quelli finanziati con il programma LavoRAS).

5 Limitate ed eccezionali casistiche di progetti REIS non strettamente collegati a politiche attive d'inclusione

Sono individuati i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- o famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- o famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

6. Modalità di erogazione del sussidio economico

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS; in ogni caso **uno stesso beneficiario può accedere al REIS per un massimo di tre volte. Nel computo del numero dei benefici concessi si considerano anche quelli delle gestioni pregresse.**

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

7. Le procedure di gestione e di utilizzo delle risorse regionali per il biennio 2019-2020

La domanda di partecipazione al REIS potrà essere scaricata dal sito internet del Comune di Ittiri o ritirata presso l'Ufficio del Servizio Civile sito al piano terra del Comune e inviata all'Ufficio protocollo dell'Ente **dal 15/01/2020 al 28/02/2020** nelle seguenti modalità:

1. **a mano** negli orari di ricevimento al pubblico;

2. tramite **lettera raccomandata A/R** all'indirizzo: Comune di Ittiri – Via San Francesco, 1 – 07044 Ittiri (SS)
3. tramite **PEC** all'indirizzo: protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Documento ISEE in corso di validità;
- Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 (Requisiti generali/Cittadinanza).

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza del presente bando.

La domanda dovrà essere compilata in ogni parte e completa dei relativi allegati pena esclusione dal beneficio.

È responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo.

L'Ufficio Servizi Sociali procederà con l'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità, attribuirà i punteggi secondo le disposizioni del suddetto bando e predisporrà la graduatoria, secondo l'ordine della priorità di accesso posseduta dal richiedente.

Il rispetto delle priorità indicate nel presente atto (paragrafo 3) costituisce l'unico criterio da applicarsi nella predisposizione della graduatoria, così come definito dalla Regione. A parità di priorità di accesso e di reddito ISEE, avrà precedenza il richiedente più giovane di età.

La graduatoria verrà approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, Scolastico e Sportivo e sarà pubblicata sul sito internet del Comune e varrà come notifica a tutti gli effetti. La graduatoria verrà pubblicata, al fine della tutela dei dati personali e sensibili dei cittadini interessati, riportando numero, data del protocollo ed esito della stessa con la relativa motivazione (i cittadini sono pertanto invitati a prendere nota dei dati al momento della presentazione dell'istanza, al fine di agevolare la consultazione della graduatoria).

I Comuni comunicano alla Regione gli esiti delle graduatorie, entro 15 giorni dalla loro definitiva approvazione, tramite il sistema informativo SIPSO.

Ciascun Comune effettua direttamente con proprie procedure l'erogazione di tali risorse ai destinatari del REIS, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione al REIS. L'erogazione avverrà solo in seguito all'effettiva disponibilità delle risorse nelle casse Comunali e previa regolamentazione di tutte le procedure burocratiche conseguenti.

Le risorse delle annualità 2019 e 2020 sono utilizzate dai beneficiari con i seguenti criteri:

- in primo luogo sono destinate al pagamento dei sussidi a favore dei soggetti ammessi al REIS, nella misura massima dell'80%;
- in secondo luogo, fermo restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, la somma residua è destinata all'attuazione dei progetti di inclusione sociale, nella misura minima del 20%.

Ogni patto di inclusione sociale può essere definito con un costo fino a 6.000 euro, destinato a finanziare i sostegni del nucleo familiare con esclusione di ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive al sussidio.

8. Procedura di verifica requisiti

Le istanze pervenute regolarmente e complete della documentazione e dei requisiti richiesti dal presente bando pubblico verranno istruite dagli uffici preposti.

In sede di formazione della graduatoria ed in qualunque momento se ne ravvisi la necessità, anche su segnalazione dei contro-interessati, gli incaricati attiveranno dettagliate forme di controllo, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sia in ordine alla composizione del nucleo familiare che alla completezza dei redditi dichiarati, nonché ad ogni altro ulteriore elemento utile a determinare la posizione in graduatoria.

Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 445/2000 e dalla normativa in materia, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite dagli interessati.

L'Amministrazione comunale effettuerà controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

9. Privacy

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

10. Pubblicità dell'avviso

Il presente avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio online, sul sito internet del Comune.

11. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alle norme statuite in materia dalla Regione Sardegna cui alla L.R. 18/2016, con le modalità di cui alle Deliberazione di Giunta Regionale n. 42/37 del 22.10.2019 approvata in via definitiva con D.G.R. n. 48/22 del 29.11.2019.

Eventuali disposizioni del presente documento incompatibili con norme regionali successivamente sopraggiunte, anche se non adeguate, si intenderanno automaticamente superate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Gavino Carta